

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 38-2767

Giudizio positivo di compatibilità ambientale art. 12 l.r. 40/98 e Valutazione d'Incidenza DPR 357/97 (ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino"). Progetto "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in loc. Brusaschetto Nuovo, Comune di Camino. Ampliamento con esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del Po", proponente NORD SCAVI S.r.l.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 15 ottobre 2010 la Società NORD SCAVI Srl con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Oddone, 21 ha presentato all'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al "Progetto di intervento estrattivo, con contestuali e successivi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, su aree ubicate in Comune di Camino (AL), in località Brusaschetto Nuovo", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" pagine dell'inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla DGR citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato, rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A1 della l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211 - 34747) – Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale.

Ciò premesso, la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 45 dell'11 novembre 2010 dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA e di Valutazione di Incidenza sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028), individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'intervento di riqualificazione ambientale proposto, da realizzare attraverso la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, è l'ampliamento di un progetto per il quale è già stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 con la DGR n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008 si sviluppa in località Brusaschetto Nuovo del Comune di Camino, in Provincia di Alessandria, l'opera è inserita entro l'area protetta "Parco Fluviale del Po e dell'Orba", in area di salvaguardia paesistico - ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., entro la perimetrazione delle fasce A e B definite dal Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 12 comma 6 ter, della

legge 183/1989 ed è posta all'interno dalla ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028).

Il progetto è stato preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba con Deliberazione della propria Giunta Esecutiva n. 31 del 26 aprile 2010, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico.

L'intervento proposto oltre a fornire volumetrie di inerti di interesse estrattivo è prioritariamente finalizzato al riassetto finale delle superfici interessate, le quali costituiranno infatti un'estensione delle aree di naturalità adiacenti e in corso di realizzazione, come sopra richiamato infatti il progetto riguarda l'ampliamento – con l'esclusione della fascia di 150 metri dalla sponda del fiume Po – degli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientali, con contestuali interventi a carattere estrattivo in loc. Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino, da attuare mediante l'asportazione di materiale litoide e la conseguente risistemazione in senso naturalistico, poco a monte della strada provinciale che collega Camino e Trino. È infatti già stato sottoposto alla procedura di VIA, conclusa con il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con DGR n. 47 – 9667 del 22 settembre 2008, l'intervento attualmente in atto nella medesima località ed in stretta continuità territoriale, attuato ai sensi della l.r. 69/1978, dallo stesso proponente.

Il progetto di ampliamento, oggetto della presente valutazione, che nelle tavole progettuali è descritto come parte dell'intero progetto (le tavole descrivono infatti anche i lotti già autorizzati), nella sua versione originaria interessava una superficie complessiva pari a circa 25 ettari, dei quali circa 19 dovevano essere interessati da movimento terra per un volume di circa 728.000 m³. Di tale volume lordo la frazione utile da estrarre ed asportare, costituita da materiali litoidi aventi caratteristiche di pregio per il confezionamento di calcestruzzi, era pari a circa 398.000 m³, il restante volume era costituito dalla frazione limosa e dal terreno vegetale, materiali che saranno integralmente riutilizzati per recupero ambientale mentre la frazione limosa in parte sarà riutilizzata in situ per il rimodellamento morfologico ed in parte sarà asportata e commercializzata. Contestualmente all'avanzamento dei lavori di movimento terra e di escavazione, saranno realizzati gli interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati al riuso naturalistico dell'intera area, attraverso la formazione di aree umide, specchi d'acqua a limitata profondità, aree boscate e aree più aperte a copertura erbacea. Gli scavi sono previsti fino ad una profondità massima di circa 7 metri dal piano di campagna.

Nel corso dell'istruttoria condotta dalla Conferenza di Servizi, a seguito degli adeguamenti e limitazioni posti dagli Enti e Organi che hanno partecipato al procedimento di VIA e di Valutazione di Incidenza, come dettagliato nel seguito, l'area interessata è stata limitata ad una superficie complessiva pari a circa 18 ettari, nell'ambito della quale, su una superficie di circa 9 ettari è prevista la movimentazione e lo scavo di materiali inerti. Gli adeguamenti apportati hanno interessato anche l'area compresa nel progetto già approvato, dove vengono ampliati gli scavi su una superficie di circa 2,5 ettari. Le modifiche determinano una volumetria lorda di circa 417.000 m³, di cui circa 357.000 m³ di sabbie e ghiaie.

Il progetto in esame, anche a seguito delle modifiche ed adeguamenti di cui sopra indicati, non modifica i tempi di realizzazione del precedente progetto per il quale era stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008 (la cui autorizzazione scadrà in data 21 settembre 2013), vengono solo posticipati i lavori previsti nell'area

Sud - Ovest a ridosso del versante collinare, che saranno attuati dopo il lotto 2 del presente progetto. La durata del progetto, comprese le opere di riqualificazione ambientale, è prevista pari a tre anni.

Contestualmente all'avanzamento dei lavori di escavazione, saranno realizzati gli interventi di recupero ambientale che comporteranno il riuso naturalistico dell'intera area attraverso la formazione di specchi d'acqua, aree umide ad acque basse (canneti) ed il rimboschimento delle superfici emerse.

Ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area, sarà stipulata una nuova convenzione tra il Proponente la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e il Comune di Camino in coerenza con la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 – 17087 del 3 marzo 1997 in cui è prevista la cessione delle aree all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000 con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/1978.

In data 16 novembre 2010 presso la sede della Direzione Regionale Attività Produttive si è svolta la 1^a riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria e in data 25 novembre 2010 è stato attuato il sopralluogo all'area in oggetto. Alla riunione e al successivo sopralluogo sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti che hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta a richieste di precisazioni formulate dai presenti.

Con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva prot. n° 12526/DB1605 del 30 novembre 2010 è stata convocata la 2^a riunione della Conferenza di Servizi per il 13 gennaio 2011 ed è stata coinvolta nel procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/1998, l'Autorità di Bacino del fiume Po, in relazione alle sue competenze relative alle modifiche previste al diaframma presente nell'area (“diaframma di tenuta a servizio della ex traversa di Trino”), nonché la SOGIN S.p.A., Società che può essere interessata al medesimo diaframma, inoltre già nella prima riunione della Conferenza di Servizi era stata coinvolta ed invitata l'Amministrazione comunale di Trino, in analogia a quanto avvenuto nel precedente procedimento di Valutazione, concluso nel settembre 2008.

In data 13 gennaio 2011 si è svolta presso la sede della Direzione Regionale Attività Produttive la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si è preso atto della nota n. 198 dell'11 gennaio 2011 dell'Autorità di Bacino del fiume Po i cui contenuti potevano essere considerati parere negativo in merito all'intervento. In sede di riunione si è osservato che ai sensi delle norme vigenti, i pareri negativi devono essere espressi in sede di Conferenza ed adeguatamente motivati, i lavori della Conferenza sono pertanto stati aggiornati al 26 gennaio 2011, invitando espressamente l'Autorità di Bacino del fiume Po a partecipare.

In data 26 gennaio 2011 è ripresa la riunione della Conferenza durante la quale si è preso atto del nulla osta della SOGIN S.p.A. e della demanialità del diaframma. Durante la riunione i rappresentanti della Direzione regionale Difesa del Suolo, espressamente delegati (anche con la nota n. 380 del 21 gennaio 2011) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, hanno descritto e motivato la propria nota prot. n. 5363/14.02 del 26 gennaio 2011 con la quale, anche a seguito di specifico incontro in data 20 gennaio 2011 presso gli uffici dell'Autorità, viene sostanzialmente confermato e motivato il parere sfavorevole sul progetto in quanto non compatibile con la pianificazione in atto (PGS e PAI). Il Responsabile del Procedimento ha pertanto concluso la riunione segnalando che sarebbero stati comunicati al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Proponente, prendendo atto della situazione istruttoria ed a seguito di un autonomo incontro, finalizzato a valutare le modifiche necessarie al progetto al fine della sua compatibilità con la Pianificazione di Bacino, tenutosi presso l'Autorità di Bacino del Po in data 4 febbraio 2011, ha richiesto la sospensione del procedimento per 60 (sessanta) giorni.

Con nota n. 1669/DB1605 del 18 febbraio 2011 il Responsabile del Procedimento ha accordato la sospensione richiesta al fine di permettere al Proponente di perfezionare modifiche al progetto, atte a superare i motivi ostativi alla positiva valutazione del medesimo, con particolare riferimento alla sua compatibilità con la Pianificazione di Bacino; il Proponente ha successivamente richiesto un'ulteriore sospensione del procedimento, accordata con la nota n. 4514/DB1605 del 19 aprile 2011.

In data 29 aprile 2011 il Proponente ha autonomamente depositato una documentazione di modifica del progetto, dandone avviso al pubblico, nelle forme previste dalla l.r. 40/1998 (deposito degli elaborati presso tutti i soggetti interessati e presso il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale nonché contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Padania"), conseguentemente il procedimento di istruttoria ha ripreso il suo corso.

A seguito del deposito della documentazione di modifica del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Con nota del Responsabile del Procedimento n° 5238/DB1605 del 13 maggio 2011 è stata convocata la 3^a riunione della Conferenza di Servizi per il 9 giugno 2011, durante la quale i partecipanti alla riunione hanno preso atto delle modifiche apportate al progetto, che nella stesura aggiornata non prevede più alcuna attività estrattiva a monte del diaframma presente nel sito (diaframma di tenuta a servizio della ex traversa di Trino) e definisce una distanza "di sicurezza" dal ciglio degli scavi previsti. Il rappresentante della Direzione regionale Difesa del Suolo ha illustrato i contenuti della nota n. 44715/DB1402 del 6 giugno 2011 dalla quale emerge che, a seguito delle modifiche apportate sono superati i motivi ostativi al proseguimento dell'istruttoria del progetto alle seguenti ulteriori condizioni: 1. previsione di mantenimento e consolidamento strutturale del diaframma ed estensione del medesimo fino a ridosso del bordo collinare (nuova strada); 2. eliminazione dalle previsioni progettuali della zona di acque adiacente al sondaggio S3; 3. eventuale rilocalizzazione dell'area stralciata di cui al precedente punto 2. al di fuori dell'area di passaggio delle correnti veloci alluvione 2000 che consenta di ottenere gli obiettivi di rinaturazione.

Pertanto dall'esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA e di quanto emerso nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi, sono state ritenute necessarie integrazioni documentali condivise dai partecipanti alla riunione della Conferenza di Servizi del 9 giugno 2011, che sono state richieste al

proponente con la nota della Direzione Responsabile del Procedimento n° 6734/DB1605 del 28 giugno 2011, che ha interrotto i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

In data 5 agosto 2011, con la presentazione delle integrazioni da parte del Proponente, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso.

In data 8 settembre 2011, si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi tecnici delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento e di ARPA. In tale sede i partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri favorevoli alla realizzazione dell'intervento pervenuti:

- parere favorevole con prescrizioni della Direzione Ambiente relativamente alla compatibilità dell'intervento e alla Valutazione di Incidenza, prot. 15372/DB1010 del 5 settembre 2011;
- nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e V.C.O. n. 6934 del 3 novembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, autorizzazione che sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale;
- parere favorevole con prescrizioni dell'ASL Casale Monferrato prot. 2773 del 13 gennaio 2011 confermato con le note n. 55495 dell'8 giugno 2011 e n. 84159 del 7 settembre 2011;
- parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, in merito alla valutazione tecnica di compatibilità del progetto con la pianificazione di bacino, espresso con nota n. 44715/DB1402 del 6 giugno 2011 e la successiva n. 65749/DB1402 del 5 settembre 2011, in cui non si evidenziano motivi ostativi rispetto all'assetto di progetto del corso d'acqua, così come prescritto dalla deliberazione 10/2002 del 13 marzo 2002 dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
- contributo tecnico scientifico di ARPA Valutazione di Impatto Ambientale integrato con il contributo della ex Struttura ARPA SC16 (Prevenzione del rischio idrogeologico per la provincia di Alessandria) prot. 50382 del 24 maggio 2011;
- parere favorevole con prescrizioni dell'AIPO - Ufficio di Casale Monferrato espresso con nota n. 23022 del 22 giugno 2011 e successivo Nulla – Osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011;
- nota del comune di Camino n. 3924 dell'8 settembre 2011 con la quale viene espresso parere favorevole all'intervento sia nei riguardi della l.r. 40/1998 sia in relazione all'art. 13 della l.r. 69/1978.

Nel corso della Conferenza il rappresentante dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba, ha espresso, il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente, successivamente formalizzato con d.d. n. 190 del 12 settembre 2011. La Conferenza, tenuto anche conto della realizzazione del nuovo attraversamento idraulico (fornice) per lo smaltimento delle acque di piena del versante in corrispondenza dell'infrastruttura stradale, ha inoltre preso atto che, come descritto nella relazione geologica presentata in data 5 agosto 2011, l'attività in progetto non potrà avere alcuna influenza diretta o indiretta sulla dinamica ed evoluzione dei dissesti nel settore collinare, conseguentemente non vi è alcuna esigenza per mantenere la richiesta di monitoraggio e posizionamento di inclinometri lungo il piede collinare, definito nel dispositivo della le prescrizioni della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008.

In merito all'osservazione contenuta nella nota n. 44715/DB1402 del 6 giugno 2011 del Settore Pianificazione Difesa del Suolo relativamente al consolidamento e prolungamento del diaframma fino al rilievo collinare, in cui è riportata la perplessità che il procedimento di VIA comprenda tale modifica, si prende atto che a seguito dei successivi adeguamenti progettuali le modifiche al diaframma sono specificatamente autorizzate a seguito del Nulla – Osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA e viste le risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

- il progetto in esame costituisce un ampliamento del progetto per il quale è già stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008.

- l'attività estrattiva proposta, che è parte di un più ampio progetto di riqualificazione e rinaturazione del territorio, non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato infatti preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po ed dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.

- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area.

- l'assetto finale dell'area costituirà un'estensione delle aree di naturalità adiacenti, nel contesto delle relazioni e delle reti ecologiche che si sviluppano parallelamente al Po e trasversalmente tra pendici collinari ed area golenale; per l'intera area è prevista una destinazione d'uso finale ad esclusivo carattere naturalistico, che sostituirà l'attuale pressoché esclusiva destinazione a pioppeto.

- interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.

- l'intervento proposto, non solo è finalizzato alla riqualificazione dell'area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS "Fiume Po Tratto vercellese-alessandrino" (codice IT1180028) il progetto, preso atto anche della Direzione Ambiente con nota n. 15372/DB1010 del 5 settembre 2011, è stato valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- I lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS.

- La realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” (codice IT1180028) e consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente, la Società proprietaria, Ente di Gestione dell’Area Protetta e il comune di Camino, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato.
- La destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione dell’area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate, inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati vanno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole (pioppeto), utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS.
- Le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell’opera, è previsto, a seguito dell’affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell’area.
- La corretta realizzazione degli interventi di recupero ambientale può contribuire ad incrementare la biodiversità dell’area grazie al mosaico di ambienti proposti, che possono consentire l’insediamento di comunità faunistiche più varie ed articolate rispetto a quelle ospitabili dall’area agricola. Il tipo di recupero proposto può contribuire inoltre ad incrementare la presenza proprio degli habitat (specchi d’acqua, alneti) e di specie (ad esempio anfibi) tutelate nella ZPS ed assenti nella porzione di territorio interessata dal progetto.
- Un valore aggiunto dell’intervento è dato infine dalla posizione intermedia dell’area, posta tra il corridoio fluviale ed il versante collinare boscato che potrà consentire, ad interventi affermati, il collegamento tra i due ambienti con l’ampliamento del corridoio ecologico già in atto a seguito dell’attuazione dell’intervento già approvato ed attualmente in corso di attuazione.

Ai fini della conservazione in corso d’opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS “Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino” (codice IT1180028) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- I lavori di coltivazione, di recupero e riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 5 agosto 2011, secondo le prescrizioni contenute nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale, nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera nonché di quelle contenute nella d.d. n. 190 del 12 settembre 2011 dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta (Allegati 1, 2 e 6). Il monitoraggio previsto nell’Allegato 2 dovrà essere integrato da un programma di monitoraggio volto a verificare la colonizzazione degli specchi d’acqua di neoformazione da parte degli anfibi, da concordare con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, con durata estesa al periodo di manutenzione delle opere di riqualificazione ambientale (tre anni).
- La convenzione prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da stipulare tra la Società proponente, la Società proprietaria, l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area

citato, presentata in bozza dovrà essere stipulata prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

– La Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Camino, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

– I lavori di consolidamento e prolungamento del diaframma fino al rilievo collinare, specificatamente autorizzate con il nulla-osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po devono essere attuate entro un anno dalla data dell'atto con cui verrà espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

– Nella gestione del cantiere dovranno essere adottate tutte misure esplicitate nel capitolo 4.4 del nuovo Studio di Impatto Ambientale finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulle componenti aria, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, vegetazione ed ecosistemi.

– Nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

– Nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente in acqua o su terreno.

– Stante l'approvvigionamento idrico ad uso igienico sanitario dichiarato, la Società esercente dovrà garantire a fini potabili, l'utilizzo gratuito ai dipendenti di acqua minerale o potabile confezionata. Su tutti i rubinetti presenti nell'area della ditta, collegati alla captazione priva di certificazione di potabilità, dovrà essere posizionato il cartello inamovibile riportante la dicitura "acqua non potabile".

Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società esercente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare, a favore dell'Amministrazione regionale, in aggiunta a quella già stipulata in attuazione dei disposti della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008, fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 656.000 € (seicento cinquantaseimila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Camino (AL) ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

– estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

– esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

– obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte,

restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

– obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi, gli esiti del sopralluogo nonché i contributi tecnici e le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 152/2006, d.lgs. 4/2008 e d.lgs. 128/2010;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e la l.r. 26 aprile 2000 n. 44;

visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 la l.r. n. 20 del 3 aprile 1989 e la l.r. 32 del 1 dicembre 2008;

vista la l.r. 29 giugno 2009 n. 19;

vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;

visto il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” R.D. n. 523 del 25 luglio 1904;

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po approvato con DCR n. 982 - 4328 dell'8 marzo 1995 riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 - 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto “Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL) – Ampliamento, con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po” ricadente all'interno del Parco Fluviale del Po e dell'Orba, presentato dalla Società NORD SCAVI S.r.l. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Oddone, 21, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, nonché di quelle

necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- Il progetto in esame costituisce un ampliamento del progetto per il quale è già stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008.
- L'attività estrattiva proposta, che è parte di un più ampio progetto di riqualificazione e rinaturazione del territorio, non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato infatti preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po ed dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area.
- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area.
- L'assetto finale dell'area costituirà un'estensione delle aree di naturalità adiacenti, nel contesto delle relazioni e delle reti ecologiche che si sviluppano parallelamente al Po e trasversalmente tra pendici collinari ed area golenale; per l'intera area, è prevista una destinazione d'uso finale ad esclusivo carattere naturalistico, che sostituirà l'attuale pressoché esclusiva destinazione a pioppeto.
- Interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.
- L'intervento proposto, non solo è finalizzato alla riqualificazione dell'area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Di esprimere contestualmente positiva Valutazione di Incidenza del progetto, relativamente alla Zona di Protezione Speciale ZPS "Fiume Po tratto Vercellese - Alessandrino" (codice IT1180028) per le seguenti motivazioni:

- I lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS.
- La realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente, la Società proprietaria, Ente di Gestione dell'Area Protetta, e il comune di Camino ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato.
- La destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione dell'area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate, inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati vanno a sostituire

aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole (pioppeto), utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS.

– Le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera, è previsto, a seguito dell'affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell'area.

– La corretta realizzazione degli interventi di recupero ambientale può contribuire ad incrementare la biodiversità dell'area grazie al mosaico di ambienti proposti, che possono consentire l'insediamento di comunità faunistiche più varie ed articolate rispetto a quelle ospitabili dall'area agricola. Il tipo di recupero proposto può contribuire inoltre ad incrementare la presenza proprio degli habitat (specchi d'acqua, alneti) e di specie (ad esempio anfibi) tutelate nella ZPS ed assenti nella porzione di territorio interessata dal progetto.

– Un valore aggiunto dell'intervento è dato infine dalla posizione intermedia dell'area, posta tra il corridoio fluviale ed il versante collinare boscato che potrà consentire, ad interventi affermati, il collegamento tra i due ambienti con l'ampliamento del corridoio ecologico già in atto a seguito dell'attuazione dell'intervento già approvato ed attualmente in corso di attuazione.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1. I lavori di coltivazione, di recupero e riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 5 agosto 2011, secondo le prescrizioni contenute nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale, nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera nonché di quelle contenute nella d.d. n. 190 del 12 settembre 2011 dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta (Allegati 1, 2 e 6). Il monitoraggio previsto nell'Allegato 2 dovrà essere integrato da un programma di monitoraggio volto a verificare la colonizzazione degli specchi d'acqua di neoformazione da parte degli anfibi, da concordare con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, con durata estesa al periodo di manutenzione delle opere di riqualificazione ambientale (tre anni).

2. La convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da stipulare tra la Società proponente, la Società proprietaria, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, e il comune di Camino ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato, presentata in bozza dovrà essere stipulata prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

3. La Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Camino, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

4. I lavori di consolidamento e prolungamento del diaframma fino al rilievo collinare, specificatamente autorizzate con il nulla-osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po devono essere attuate entro un anno dalla data del presente atto.

5. Nella gestione del cantiere dovranno essere adottate tutte misure esplicitate nel capitolo 4.4 del nuovo Studio di Impatto Ambientale finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulle componenti aria, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, vegetazione ed ecosistemi.

6. Nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

7. Nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente in acqua o su terreno.

8. Stante l'approvvigionamento idrico ad uso igienico sanitario dichiarato, la Società esercente dovrà garantire a fini potabili, l'utilizzo gratuito ai dipendenti di acqua minerale o potabile confezionata. Su tutti i rubinetti presenti nell'area della ditta, collegati alla captazione priva di certificazione di potabilità, dovrà essere posizionato il cartello inamovibile riportante la dicitura "acqua non potabile".

9. Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società esercente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare, a favore dell'Amministrazione regionale, in aggiunta a quella già stipulata in attuazione dei disposti della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008, fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 656.000 € (seicento cinquanta seimila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Camino (AL) ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Di dare atto che:

- La durata del progetto in oggetto è di tre anni a decorrere dall'effettiva autorizzazione dell'intervento ai sensi della l.r. 69/1978. Inoltre la convenzione, che sarà stipulata tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e il Comune di Camino, prevede l'ipotesi di un rinnovo dell'autorizzazione, per l'ultimazione del progetto, pari a due anni e al termine dei lavori estrattivi, di rinaturazione e di riqualificazione è prevista la manutenzione degli interventi di rinverdimento e rimboschimento pari a tre anni.

- La presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 assorbe l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, per la quale è stato espresso il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e VCO con nota n. 6934 del 3 novembre 2010 L'autorizzazione paesaggistica ha durata pari a cinque anni a decorrere dalla data del presente atto, come espressamente previsto dal comma 4 del citato art. 146 del D.lgs. 42/2004.
- Il consolidamento e prolungamento del diaframma fino al rilievo collinare, previsto in progetto è specificatamente autorizzato con Nulla – Osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
- Non sussistono esigenze per mantenere la richiesta di monitoraggio e posizionamento di inclinometri lungo il piede collinare, definita nel dispositivo della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008 tale monitoraggio non dovrà pertanto essere attuato.
- Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998 l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita entro 30 giorni dalla data di acquisizione della seguente documentazione:
 - convenzione tra la Società proponente, la Società proprietaria, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, e il comune di Camino, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
 - fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
 - sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;
 - piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
 - presentazione delle tavole 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 (Planimetrie dei lotti di coltivazione e riqualificazione) opportunamente quotate e riportanti le quote di massimo scavo nonché la modifica del cronoprogramma in modo da consentire il completamento dello specchio d'acqua principale nella prima fase;
 - revisione della relazione geotecnica corredata da ulteriori analisi atte a parametrizzare i terreni investigati e motivare le scelte progettuali;
 - presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi allegati, anche con riferimento agli elaborati da aggiornare in relazione alle destinazioni finali di cui ai punti c), d), e), f), g) e h) della determinazione dirigenziale n. 190 del 12 settembre 2011 dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- a) Allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).
- b) Allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici, della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B).

c) Bozza della convenzione, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po" (Allegato C).

d) Nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e V.C.O. n. 6934 del 3 novembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 (Allegato D).

e) Nulla - Osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO (Allegato E).

f) Determinazione dirigenziale n. 190 del 12 settembre 2011 dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta (Allegato F).

g) Verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 8 settembre 2011, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato G).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire inoltre che il proponente comunichi all'ARPA Piemonte Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.


(omissis)

Allegato

Allegato A

**“Progetto di intervento estrattivo, con contestuali e successivi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, su aree ubicate in Comune di Camino (AL), in località Brusaschetto Nuovo” - Ampliamento con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po - , presentato dalla Società NORD SCAVI S.r.l.
Disciplinare tecnico**

1. Ai fini della coltivazione di cava, del recupero ambientale e della riqualificazione ambientale la Società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1. la Società esercente, a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, è tenuta a presentare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute” (DSS) di cui all'art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un “DSS coordinato” da trasmettere anch'esso in allegato alla denuncia di esercizio.
 - 1.2. i lavori di coltivazione mineraria, di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere eseguiti nelle aree individuate nelle planimetrie di progetto presentate in data 5 agosto 2011 (Planimetria generale degli scavi tavola 11.2 e Recupero ambientale: planimetria stato finale tavola 16) secondo la cronologia e le modalità previste, nel rispetto dei tempi indicati e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento e di quelle contenute negli atti ai sensi delle l.l.r.r. 40/1998 e 69/1978;
 - 1.3. la massima profondità degli scavi nelle nuove zone sommerse dei lotti 2 e 3, deve essere realizzata come previsto nelle sezioni di progetto presentate in data 5 agosto 2011 e non deve essere spinta sotto la quota assoluta di 124,00 m;
 - 1.4. le profondità degli scavi in tutte le aree di progetto (Prato umido, Prato stabile, Prateria cespugliata, Bosco mesoigrofilo, Bosco igrofilo (Saliceto), Bosco igrofilo (Alneto), Canneto, Canali e pozze per anfibi, Acque basse, Acque profonde) come puntualmente progettate nella tavola Recupero ambientale: planimetria stato finale tavola 16, deve corrispondere alle quote indicate negli elaborati progettuali, al fine di realizzare le condizioni morfologiche progettate per le riqualificazioni ambientali previste;
 - 1.5. tutta l'area di cava, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri;
 - 1.6. la coltivazione di cava deve essere eseguita con l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;
 - 1.7. è vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;
 - 1.8. la coltivazione di cava non deve interferire con la corretta realizzazione e con la funzionalità delle aree destinate alla valorizzazione ambientale;
 - 1.9. la coltivazione di cava deve essere attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;





- 1.10. al fine di garantire la stabilità e la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale, la profilatura delle sponde deve essere realizzata con materiale in posto, secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.11. la coltivazione e le opere di riqualificazione ambientale devono essere realizzate come previsto nelle tavole relative all'evoluzione annuale dei lavori estrattivi e di riqualificazione, secondo il cronoprogramma descritto anche nelle tavole presentate in data 5 agosto 2011;
- 1.12. l'Amministrazione regionale, accertate eventuali difformità del progetto autorizzato e qualora queste non siano dovute ad errate manovre tecniche di coltivazione, nel qual caso la ditta è tenuta a presentare relazione tecnica, procede ad avviare i procedimenti di revoca dell'autorizzazione e di escussione della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 1.13. l'Amministrazione regionale darà comunque avvio alle procedure di ordine amministrativo previste dalla l.r. 69/1978 a seguito dell'accertamento di qualsiasi infrazione;
- 1.14. il terreno vegetale presente deve essere accantonato in cumuli paralleli al deflusso delle acque in caso di eventi alluvionali per essere reimpiegato, in stretta successione temporale allo scavo, per il recupero e la valorizzazione ambientale; sugli accumuli di tale terreno, predisposti con spessori massimi di 3 metri, devono essere eseguite semine protettive;
- 1.15. la ditta è tenuta a profilare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità secondo le geometrie puntualmente progettate per i singoli tratti di sponda;
- 1.16. tutti i lavori di recupero e di riqualificazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie previste dal progetto e dalla convenzione e comunque attuati sempre in stretta successione temporale con il procedere dei lavori di scavo;
- 1.17. le Amministrazioni si riservano di indicare e verificare la provenienza delle specie arboree ed arbustive da utilizzare per i lavori di riqualificazione semina e rimboschimento delle aree;
- 1.18. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti i restanti lavori di recupero ambientale e di riqualificazione come previsti nel progetto;
- 1.19. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

Z:\VARETTO VIA\VA L U T A Z I O N I\BRUSASCHETTOAMPLIAME
NTO NORD SCAVI\2011\Allegato A al verbale 8 settembre 2011.doc

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato B

“Progetto di intervento estrattivo, con contestuali e successivi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, su aree ubicate in Comune di Camino (AL), in località Brusaschetto Nuovo” - Ampliamento con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po -, presentato dalla Società NORD SCAVI S.r.l..

NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.

1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico in almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel fiume Po. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0,03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0,003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0,1
Fosforo totale	P [mg /l]	0,010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0,05
Atrazina	[μ g/l]	0,05
Metolaclor	[μ g/l]	0,05
Simazina	[μ g/l]	0,05
Terbutilazina	[μ g/l]	0,05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie. Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

Nel caso di nuova attivazione prima dell'inizio della coltivazione in falda deve essere eseguita almeno un'analisi, secondo le modalità sopra riportate, riferita a campioni prelevati nel fiume ed in un piezometro limitrofo.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque. I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti quantitativi
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[µS/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[µg/l]	5
Ferro disciolto	[µg/l]	50
Cadmio disciolto	[µg/l]	0.5
Nichel disciolto	[µg/l]	5
Piombo disciolto	[µg/l]	5
Manganese disciolto	[µg/l]	5
Rame disciolto	[µg/l]	5
Alluminio disciolto	[µg/l]	5
Zinco disciolto	[µg/l]	50
Alaclor	[µg/l]	0.05
Atrazina	[µg/l]	0.05
Metolaclor	[µg/l]	0.05
Simazina	[µg/l]	0.05
Terbutilazina	[µg/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0.010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati totali	[µg/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[µg/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[µg/l]	10
Cloroformio	[µg/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[µg/l]	0,5
Tricloroetilene	[µg/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[µg/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitocce o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente secondo le modalità di seguito riportate:

6.1. Rete di appoggio

6.1.1. Rete plano-altimetrica.

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.

I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastro in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.3. Sezioni batimetriche

- 6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.
L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30 novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.
Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.
- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



Direzione Attività produttive

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive

settore.estrattivo@regione.piemonte.it

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopracitate all'Amministrazione Comunale in cui è situata l'attività estrattiva, all'Amministrazione Regionale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta.

Z:\VARETTO VIAV A L U T A Z I O N I\BRUSASCHETTOAMPLIAMENTO
NORD SCAVI\2011\Allegato B al verbale del 8 settembre 2011.doc

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991

**PROGETTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE CON CONTESTUALI INTERVENTI
A CARATTERE ESTRATTIVO, SU AREE UBICATE IN LOCALITÀ
BRUSASCHETTO NUOVO DEL COMUNE DI CAMINO (AL).
AMPLIAMENTO.**

CONVENZIONE

TRA

L'ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO VERCELLESE E ALESSANDRINO (d'ora in poi definito "Ente-Parco"), con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 6 - Valenza (AL), in persona del dott. Dario ZOCCO, e residente, ai fini della presente convenzione, presso la suddetta sede, in esecuzione della deliberazione G.E. n. 31 del 26/4/2010 e della deliberazione della Giunta regionale n. XXX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai termini di legge;

E

la ditta NORD SCAVI s.r.l. (in breve "Ditta"), numero REA 165913, rappresentata dal sig. Antonio BRUNO, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in via Oddone n. 21 - Casale Monferrato (AL);

E

la Società NORD AGRARIA s.a.r.l., (in breve "Proprietà"), numero REA 241145, rappresentata dal sig., nato a il .../.../....., in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in via Oddone n. 21 - 15033 Casale Monferrato (AL);

E

il Comune di CAMINO (d'ora in poi definito Comune), in persona del Responsabile del Servizio Geom. Diego MENEGHIN, domiciliato ai fini della presente Convenzione, in via Roma n. 37 - Camino (AL), in esecuzione della deliberazione n. XXX del XX/XX/XXXX;

PREMESSO CHE

- la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere", come modificata dalla L.R. n. 44/2000, prevede che l'Amministrazione Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette;
- con L.R. 17 aprile 1990, n. 28 (e s.m.i.) è stato istituito il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;
- con deliberazione n. 981-4186 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Progetto Territoriale Operativo "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po (PTO-Po);
- con deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po (PdA);
- la ditta NORD SCAVI s.r.l. ha presentato un progetto di ampliamento di un intervento estrattivo, con contestuali e successivi interventi di recupero e riqualificazione ambientale, su aree ubicate in località Brusaschetto Nuovo, Comune di Camino (AL);
- tramite l'operazione descritta sarà possibile incrementare la biodiversità della zona e con essa il suo valore naturalistico, oltre a risolvere alcuni problemi di elevato impatto paesaggistico e ambientale, nonché ad ampliare l'area golenale a disposizione delle acque di piena del fiume Po;
- l'area su cui insiste l'intervento in oggetto rientra parzialmente all'interno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po ove è classificata, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 28/1990, come "Zona di Salvaguardia" e si colloca, ai sensi del PdA citato, all'interno della Fascia di Pertinenza Fluviale, nella zona contrassegnata dalla sigla 109.A2; la restante parte dell'area su cui insiste l'intervento in oggetto, adiacente a quella di cui sopra, è esterna al confine del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po e si colloca, ai sensi del PTO-Po citato, in Fascia Complementare, interessando le zone contrassegnate dalle sigle 110.A2 e 116bis.U2;
- l'area oggetto di intervento si trova al di fuori degli ambiti di rilievo territoriale su cui il Piano d'Area detta indirizzi progettuali, ma rientra in un progetto di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico, finalizzato alla riqualificazione naturalistico-ambientale della golenale del Fiume Po, promosso dall'Ente-Parco;
- le Norme di Attuazione del Piano d'Area citato prevedono, all'art. 3.10, comma 2, per l'intervento di cui sopra, la stipula di una Convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e l'Ente-Parco e tale convenzione deve prevedere, nel dettaglio, le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché, la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;
- la ditta NORD SCAVI s.r.l. ha in disponibilità i terreni, in parte adibiti a seminativo, in

parte soggetti ad evoluzione spontanea, individuati al N.C.T. del Comune di Camino (AL) al Foglio 1, sezione A, mappali nn. 2, 3, 9, 85, 214, al Foglio 2, sezione B, mappali nn. 126, 199 parte, 200, 207, 208, 226, per una superficie complessiva di m^2 184.021, parte della quale (m^2 53.673) soggetta a riqualificazione naturalistico-ambientale, ed i restanti m^2 90.732 oggetto di attività estrattiva;

- attualmente i terreni di cui al punto precedente sono di proprietà della ditta NORD AGRARIA s.a.r.l.;
- la ditta NORD SCAVI s.r.l., e la ditta NORD AGRARIA s.a.r.l., hanno condiviso il fatto che tutte le aree oggetto dell'intervento estrattivo e della riqualificazione naturalistico-ambientale, alla conclusione dei lavori siano cedute in proprietà all'Ente-Parco, a seguito di atti di dismissione obbligatori;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 31 del 26/04/2010 era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ipotesi progettuale di riqualificazione naturalistico-ambientale in località Brusaschetto Nuovo del comune di Camino (AL), da attuare mediante l'asportazione di materiale litoide e conseguente risistemazione in senso naturalistico su parte di un'area di circa 32 ettari nella golena destra del Fiume Po, da attuare per circa 25 ettari in ampliamento rispetto ai circa 40 ha dell'intervento già autorizzato e quasi ultimato (autorizzato con la D.D. n. 20 del 5/2/2009 del Direttore della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte) e per circa 7 ettari interessando la fascia dei 150 metri dalla sponda del fiume Po, precedentemente esclusa da attività estrattive;
- nel progetto definitivo presentato sono state apportate alcune modifiche rispetto all'impostazione dell'ipotesi progettuale, la più significativa delle quali consiste nell'esclusione della fascia dei 150 metri dalla sponda del fiume Po, lasciando di fatto aperte diverse soluzioni per la sua sistemazione definitiva;
- con la suddetta deliberazione G.E. n. 31/2010 è anche stato promosso l'intervento, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area;
- oltre ai suddetti terreni oggetto dell'intervento di rinaturazione, sono considerati dalla presente Convenzione altri mappali (per circa ... ha complessivi) sui quali non sono previste attività di sorta, ma che sono destinati anch'essi alla cessione gratuita all'Ente-Parco del relativo titolo di proprietà; anche tali mappali sono di proprietà di NORD AGRARIA s.a.r.l.;
-(inserire un riferimento al ruolo del Comune di Camino nella Convenzione.....);
- con deliberazione n. del, la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998, e

Valutazione di Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16/11/2001, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche (D.Lgs. n. 42/2004) sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po - tratto vercellese alessandrino" (cod. IT1180028), in merito all'intervento oggetto della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1** La Ditta, a seguito della deliberazione e della stipula della presente convenzione sarà autorizzata dalla Direzione regionale Attività Produttive all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Brusaschetto Nuovo del comune di Camino (AL) e alla contestuale realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistico-ambientale progettati e previsti dal progetto in oggetto, per il prelievo lordo di circa 417.000 m³, di cui circa 357.000 m³ di sabbie e ghiaie.
- Art. 2** Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in allegato all'istanza, ai sensi delle L.L.R.R. n. 69/1978 e n. 40/1998 e del D.Lgs. n. 42/2004.
- Art. 3** I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. del, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché della determinazione della Direzione regionale Attività Produttive che sarà adottata ai sensi della l.r. 69/1978 e delle eventuali successive autorizzazioni per il completamento del progetto.
- Art. 4** Con il progressivo completamento dei lavori di recupero ambientale nei singoli lotti, l'Ente-Parco potrà utilizzare gratuitamente, per i suoi compiti di istituto e previo accordo con la Ditta, le aree che man mano si renderanno disponibili, senza attendere il perfezionamento del trasferimento della proprietà, rimanendo a carico della Ditta gli oneri per la manutenzione per il buon attecchimento e il governo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea di nuovo impianto. Entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione estrattiva la Proprietà provvederà a trasferire gratuitamente all'Ente-Parco tutte le aree sottoposte ad attività estrattive (oggetto dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. del .../.../.....) unitamente a tutte le altre aree non sottoposte ad attività estrattive comprese nel progetto complessivo di riqualificazione ambientale (con l'esclusione delle aree interessate dal nuovo tracciato della strada comunale), come di seguito elencato, con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente-Parco:
Aree oggetto di cessione gratuita all'Ente-Parco, in Comune di Camino (Foglio 1, sezione A, mappali nn. 2, 3, 9, 85 e 214, al Foglio 2, sezione B, mappali nn. 126,

199 parte, 200, 207, 208 e 226); *di cui sottoposte ad attività estrattiva*, (Foglio 1, sezione A, mappali nn. 2 e 214, al Foglio 2, sezione B, mappali nn. 126, 199, 200, 207, 208 e 226).

Per una prima visualizzazione di tutte le aree destinate alla cessione gratuita all'Ente-Parco si rinvia alla tavola grafica allegata in calce alla presente Convenzione (v. allegato A).

Per delimitare i confini catastali dell'area oggetto di cessione all'Ente-Parco, la Ditta posizionerà idonei capisaldi in cemento che costituiranno termini di riferimento.

Le spese relative ad eventuali atti di frazionamento, di concessione e alla relativa registrazione sono a carico della Ditta.

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, come previsto dal programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/1978, nel periodo di efficacia dell'autorizzazione stessa, e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro 24 mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione.

Art. 5 Qualora il progetto complessivo di coltivazione e sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di impedimenti comprovati e verificati tra le parti, nei termini previsti dal progetto stesso, potrà essere rilasciato, una sola volta, ulteriore rinnovo per il completamento del progetto per un periodo che sarà stabilito di comune intesa tra le parti, considerate le motivazioni che lo giustificano, comunque non superiore a 24 mesi né per una quota superiore al 20% dell'area interessata dal progetto originariamente approvato.

Conseguentemente, gli effetti stabiliti dalla presente Convenzione potranno essere prorogati per pari tempo.

La sistemazione di eventuali aree non scavate e comprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con la Commissione istituita ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della presente Convenzione.

Art. 6 I terreni boscati oggetto di cessione all'Ente-Parco non saranno interessati da interventi di alcun genere.

Art. 7 La porzione a monte del diaframma (per la quale non è previsto il recupero), oggetto di cessione all'Ente-Parco, sarà destinato a bosco mesoigrofilo.

Art. 8 Ogni variazione progettuale dev'essere oggetto di specifica istanza e autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/1978 e D.Lgs. n. 42/2004, fatta salva l'eventuale preventiva Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della

L.R. n. 40/1998 e Valutazione di Incidenza ai sensi del Regolamento n. 16 del 16/11/2001.

Art. 9 La Ditta è tenuta ad impedire l'accesso all'area di cava con la messa in opera di idonee barriere.

È fatta salva la possibilità, qualora si verificano fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 10 La Ditta nomina Direttore dei Lavori, il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati, da inviare all'Ente-Parco e al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte.

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali, per quanto concerne consulenze e relazioni relative a settori progettuali specifici.

Art. 11 È fatto obbligo alla Ditta di mettere a disposizione dei funzionari preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli enti interessati.

Art. 12 La Ditta si impegna a versare all'Ente-Parco la somma di € 0.20 (zerovirgolaventi) per ogni metro cubo estratto, adeguata biennialmente con deliberazione della Giunta Regionale in base agli aggiornamenti ISTAT, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7 - 8070 del 28 gennaio 2008 e dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011, in adempimento dell'art.6 della L.R. n. 14/2006, a titolo di contributo della spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto.

Tale somma è dovuta in relazione alla cubatura estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. n. 69/1978, come indicato dalla D.G.R. n. 7 - 8070 del 28 gennaio 2008 e dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011.

La corresponsione della somma di cui sopra è commisurata al periodo previsto per il completamento del progetto estrattivo e suddivisa pertanto in rate semestrali di importo equivalente, da corrispondersi entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal primo semestre utile di efficacia della presente Convenzione. Nel caso in cui esigenze di mercato determinino un più rapido esaurimento dell'intervento, la somma residua sarà corrisposta entro 3 mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle operazioni di realizzazione del progetto estrattivo. Nel caso invece venga concessa una proroga, le somme già

corrisposte in più rispetto alle quantità effettivamente estratte saranno conteggiate anche con riferimento all'autorizzazione di proroga.

Art. 13 Le garanzie dovute ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 69/1978, così come definite nella deliberazione della Giunta Regionale n. del, sono fornite all'Ente-Parco dalla Ditta, che presta apposita fidejussione assicurativa rilasciata da per l'importo di € 656.000 (seicentocinquantaseimila/00) a favore della Regione Piemonte, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale previste dal progetto, valida fino a 36 mesi dopo la scadenza dell'ultima autorizzazione, nonché della cessione gratuita delle aree, così come previsto dal precedente art. 4.

Art. 14 L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia del progetto sarà soggetta a controllo tecnico da parte dell'Ente-Parco e del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo. Viene inoltre istituita una Commissione di controllo in cui saranno rappresentati il Settore Regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l'Ente-Parco, il Comune di Camino e la Ditta.

Art. 15 La Ditta si impegna a presentare, entro un anno dall'approvazione del presente progetto, un progetto integrativo finalizzato alla rinaturazione dei terreni compresi nella fascia di 150 metri dalla sponda del fiume Po e contigui al limite dell'attuale intervento estrattivo.

Art. 16 Al termine dell'intervento, la Ditta si impegna alla rimozione di tutte le strutture tecniche, strutturali e infrastrutturali presenti in cantiere, in accordo con quanto previsto dal progetto.

Dal canto suo, allo scopo di favorire e sostenere l'attuazione del progetto, l'Ente-Parco si impegna a rilasciare eventuali pareri funzionali alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad una migliore lavorazione e commerciabilità del materiale estratto.

Le suddette strutture sono da considerarsi precarie e conseguentemente dovranno anch'esse essere smantellate a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il progetto complessivo approvato.

Art. 17(inserire un riferimento al ruolo del Comune di Camino nella Convenzione.....).

Art. 18 La Ditta si impegna a versare al Comune la somma di € 0.29 (zerovirgolaventinove) per ogni metro cubo estratto, adeguata biennialmente con deliberazione della Giunta Regionale in base agli aggiornamenti ISTAT, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7 - 8070 del 28 gennaio 2008 e dalla D.G.R. n.

68-2067 del 17 maggio 2011, in adempimento dell'art. 6 della L.R. n. 14/2006, a titolo di contributo della spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto.

Tale somma è dovuta in relazione alla cubatura estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. n. 69/1978, come indicato dalla D.G.R. n. 7 - 8070 del 28 gennaio 2008 e dalla D.G.R. n. 68-2067 del 17 maggio 2011.

La corresponsione della somma di cui sopra è commisurata al periodo previsto per il completamento del progetto estrattivo e suddivisa pertanto in rate semestrali di importo equivalente, da corrispondersi entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal primo semestre utile di efficacia della presente Convenzione. Nel caso in cui esigenze di mercato determinino un più rapido esaurimento dell'intervento, la somma residua sarà corrisposta entro 3 mesi dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle operazioni di realizzazione del progetto estrattivo. Nel caso invece venga concessa una proroga, le somme già corrisposte in più rispetto alle quantità effettivamente estratte saranno conteggiate anche con riferimento all'autorizzazione di proroga.

Art. 19 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla giurisdizione del Foro di Alessandria.

Art. 20 La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 69/1978 in materia di Polizia Mineraria e diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente convenzione sarà registrata con spese a carico della Ditta.

Valenza,

Per l'**Ente-Parco**

(Il Direttore - DARIO ZOCCO)

Per la ditta **NORD SCAVI s.r.l.**

(Il Legale Rappresentante - ANTONIO BRUNO)

Per la ditta **NORD AGRARIA s.a.r.l.**

(Il Legale Rappresentante -)

Per il Comune di **CAMINO**

(Il Responsabile del Servizio - DIEGO MENEGHIN)



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte


SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE
PROVINCE DI NOVARA, ALESSANDRIA E
VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Al Comune di CAMINO
Ufficio Tecnico
Via Roma n. 37
15020 Camino (NB)

P.c. Nord Scavi S.r.l.
Via Oddone n. 21
Casale Monferrato (AL)

p.c. Regione Piemonte
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10143 TORINO



ca. 13.200.10.20

Prot. n. 6934

Risposta al foglio
Ns. protocollo n. 6270 del 16/10/2010

OGGETTO: CAMINO (NB) - D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III - Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in Loc. Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino, ampliamento con esclusione della fascia dei 150 mt. dalla sponda del fiume Po - Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 comma 5 - Istanza: Nord Scavi S.r.l.

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal Comune Camino per conto della Nord Scavi S.r.l. per Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in Loc. Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino ampliamento con esclusione della fascia dei 150 mt. dalla sponda del fiume Po;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale, la relazione descrittiva generale, la relazione paesaggistica, lo studio d'impatto ambientale, la relazione descrittiva di analisi ambientale e recupero, la relazione di valutazione di incidenza, la relazione idraulica, la relazione geologico-gotecnica,

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

Questa Soprintendenza, trattandosi di ampliamento di cava già esistente e preso atto delle opere di naturalizzazione previste, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'intervento.

Si trattiene agli atti documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
Arch. Gallo Orsi/Geom. Demma

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luisa Papotti



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.P.O.

Sub Area Orientale Po Piemontese

Ufficio di Casale Monferrato (AL)

Prot **0031287/2011**
CIP 18552 del 17/05/2011

Casale Monf., ~~06 SETTEMBRE~~ 2011

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Estrattive
Settore Pianificazione e
Verifica Attività Estrattive
Via Pisano, 6
10152 TORINO

Via fax 011-432.6991
Risposta alla nota n.9329/DB1615 del 25.8.2011

OGGETTO: (PI-AL 3072/3112) Istruttoria integrata della fase di valutazione art. 12 L.R. 40/1998 e valutazione di intendenza inerente il progetto " Interventi di riqualificazione ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in comune di Camino (AL) "


Con riferimento alla nota Prot. n. 9329/DB1615 del 25.08.2011 la Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive ha convocato per il giovedì 08.09.2011 la quarta riunione della Conferenza dei Servizi relativa all'istruttoria integrata della fase di valutazione ai sensi dell' art. 12 della L.R. 40/1998 e valutazione di incidenza dell'intervento in oggetto;

Esaminato la proposta progettuale del Proponente modificativa, revisione luglio 2011, del progetto originariamente presentato, per la quale è stata conseguentemente indetta la 4' riunione della C.S. in data 8.9.2011, al fine di consentire alle Amm.ni interessate nel procedimento la richiesta di verifiche e/o la formulazione di eventuali osservazioni;

Tenuto conto che il progetto definitivo è stato revisionato prevedendo:

- L'eliminazione degli interventi di scavo previsti nell'area golendale in orografica destra a monte della traversa ;
- La limitazione degli interventi di scavo e ripristino alla sola porzione di area golendale a valle del diaframma golendale ;
- L'allontanamento del limite superiore di scavo dal diaframma, portandolo ad una distanza tale da non creare condizioni di rischio per la stabilità della struttura, come dimostrato dallo studio idraulico;
- L'intervento di consolidamento della struttura della traversa golendale, con mantenimento dell'attuale quota sommitale.

Referente P.O. Geom. Eligio DI MASCIO



cc. 8. 32 30



A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Po

C.so Genova n. 16/18 - 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142-454554 - Fax 0142-457879 - @ mail : ufficio-casale@agenziapo.it

Posta Certificata ufficio-casale@cert.agenziapo.it

Visto:

- ✓ la revisione progettuale datata luglio 2011;
- ✓ il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- ✓ il PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- ✓ il programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del F. Po – stralcio confluenza Stura di Lanzo confluenza Tanaro", adottato dalla AdBPO con deliberazione n. 3 del 18.3.2008;
- ✓ il parere favorevole al rilascio del nulla osta idraulico trasmesso dall'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni – Derivazioni – Demanio Idrico – Polizia idraulica di Parma in data 9/06/2011, Prot. n. 0021352 (in allegato);

in ottemperanza alla nota suddetta dell'Ufficio Polizia Idraulica di Parma **si rilascia Nulla Osta, per quanto di competenza, al progetto definitivo** di riqualificazione ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in comune di Camino (AL), sponda destra del F. Po, proposto dalla Società Nord Scavi s.r.l., così come previsti negli elaborati tecnici prodotti dalla Ditta richiedente della presente autorizzazione.

Si rammenta che è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo) .

La presente si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Ditta Nord Scavi s.r.l. e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione.

Distinti saluti,

Il Dirigente della Sub Area Orientale Po Piemontese
Dott. Ing. C.M. Mondorelli



Referente P.O. Geom. Eligio DIMASCIO



A.I.P.O. – Agenzia Interregionale per il Po
C.so Genova n. 16/18 – 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142-454554 - Fax 0142-457879 - @ mail : ufficio-casale@agenziapo.it
Posta Certificata ufficio-casale@cert.agenziapo.it



Parco fluviale
Po e Orba

Allegato F


PROT. N. 190

Valenza, 12 settembre 2011

DETERMINAZIONE N. 190

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

Oggetto



Progetto di intervento di riqualificazione paesaggistico-ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo, su aree ubicate in località Brusaschetto Nuovo del comune di Camino (AL). Ampliamento. Parere preventivo ai sensi delle LL.RR. n. 69/1978 (e s.m.i.), n. 65/1995, n. 40/1998.

Vista la L.R. 17.4.1990, n. 28 "Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione" (e s.m.i.);

Richiamati il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con Deliberazione C.R. n. 982-4328 dell'8.3.1995 e il Progetto Territoriale Operativo (PTO-Po) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po", approvato con Deliberazione C.R. n. 981-4186 dell'8.3.1995;

Vista la deliberazione G.E. n. 31 del 26/4/2010, con la quale era stata espressa una prima valutazione positiva in merito all'ampliamento del progetto di riqualificazione naturalistico-ambientale in località Brusaschetto Nuovo del comune di Camino (AL), da attuare mediante l'asportazione di materiale litoide e conseguente risistemazione in senso naturalistico su parte di un'area di circa 32 ettari nella golena destra del Fiume Po, da attuare per circa 25 ettari in ampliamento rispetto ai circa 40 ha dell'intervento già autorizzato e quasi ultimato (autorizzato con la D.D. n. 20 del 5/2/2009 del Direttore della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte) e per circa 7 ettari interessando la fascia dei 150 metri dalla sponda del fiume Po, precedentemente esclusa da attività estrattive;

Rilevato che nel progetto definitivo presentato sono state apportate alcune modifiche rispetto all'impostazione dell'ipotesi progettuale, la più significativa delle quali consiste nell'esclusione della fascia dei 150 metri dalla sponda del fiume Po, lasciando di fatto aperte diverse soluzioni per la sua sistemazione definitiva;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era anche stato promosso l'intervento, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area, in quanto avente le caratteristiche di intervento di ripristino ambientale e di costituzione di un'area di interesse naturalistico;

Preso visione della documentazione relativa all'ampliamento del progetto con esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po, pervenuta il 25/8/2011 dalla ditta NORD SCAVI s.r.l. di Casale Monferrato (AL);

Ritenuto pertanto opportuno esprimere il parere previsto dalla normativa vigente, in merito al progetto di ampliamento in esame, come descritto in dettaglio nel dispositivo del presente atto;

Tutto ciò premesso;



IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 13, comma 12, della L.R. n. 65/1995;

Vista la L.R. 8.8.1997, n. 51 e la relativa circolare applicativa in data 16.12.1997;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Regolamento per l'espressione dei pareri, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente-Parco con deliberazione n. 4 del 29.3.1999;

DETERMINA

- 1) di esprimere parere favorevole in merito all'istanza di cui in premessa, relativa al "Progetto di intervento di riqualificazione paesaggistico-ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo, su aree ubicate in località Brusaschetto Nuovo del comune di Camino (AL) - Ampliamento", proposto dalla ditta NORD SCAVI s.r.l., sulla base delle considerazioni effettuate in premessa, in quanto conforme alle Norme del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, a condizione che:
 - a) sia garantito il rispetto dei tempi previsti per il completamento dell'intervento;
 - b) al fine di garantire una maggiore biodiversità, e anche allo scopo di reintrodurre in zona le specie potenziali ora assenti, l'elenco delle piante da impiegare per il rimboschimento comprenda le seguenti specie: Farnia (*Quercus robur*), Cerro (*Quercus cerris*), Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), Orniello (*Fraxinus ornus*), Ligustro (*Ligustrum vulgare*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Salice bianco (*Salix alba*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Sambuco nero (*Sambucus nigra*), Fusaggine (*Euonymus europaeus*), Frangola (*Frangula alnus*), Salicone (*Salix caprea*), Salice grigio (*Salix cinerea*), Salice da ceste (*Salix triandra*), Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*), Salice rosso (*Salix purpurea*), Olmo ciliato (*Ulmus laevis*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Acero campestre (*Acer campestre*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Ciliegio selvatico (*Prunus avium*), Ciavardello (*Sorbus torminalis*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Ciliegio a grappoli (*Prunus padus*), Melo selvatico (*Malus sylvestris*), Pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Biancospino selvatico (*Crataegus oxyacantha*), Rosa selvatica (*Rosa canina*), Bagolaro (*Celtis australis*), Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), Spincervino (*Rhamnus catharticus*), Pallon di magglo (*Viburnum opulus*), Lantana (*Viburnum lantana*), Crespino (*Berberis vulgaris*), Caprifoglio peloso (*Lonicera xylosteum*), Vescicaria (*Colutea arborescens*), Cornetta dondolina (*Coronilla emerus*);
 - c) il materiale vivaistico impiegato appartenga a provenienze della Pianura Padana occidentale e, per quanto riguarda le specie Pioppo nero (*Populus nigra*) e Pioppo bianco (*Populus alba*) siano impiegate esclusivamente pioppelle provenienti da collezioni genetiche di cloni selezionati di provenienza piemontese, come quelli conservati presso l'Unità di ricerca per le Produzioni Legnose Fuori foresta del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura del Ministero per le risorse Alimentari, Agricole e Forestali) a Casale Monferrato;
 - d) sia valutata attentamente la necessità di installare protezioni alle piantine per proteggerle dai danni da roditori e lagomorfi;
 - e) le destinazioni finali previste a *prateria cespugliata* siano sostituite con *arbusteto fitto*;
 - f) le destinazioni finali previste a *prato stabile* siano sostituite con *bosco mesoigrofilo* oppure *bosco igrofilo/alneto* a seconda delle quote finali previste dal progetto;
 - g) le destinazioni finali previste a *saliceto* siano sostituite con *alneto*;
 - h) la fascia prevista a *prato stabile*, in corrispondenza del diaframma, sia sostituita con una *fascia arborea o arbustiva*;
- i) sia previsto l'inserimento di rizomi di cannuccia di palude (fragmiteto a *Phragmites australis*) lungo tutto il perimetro degli specchi d'acqua;



- j) le fasi operative del recupero ambientale siano attuate previo confronto con il personale tecnico dell'Ente-Parco;
- k) sia effettuato il monitoraggio degli odonati presenti nel sito di intervento e nell'area circostante.

firmato in originale


**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

Valenza, 4 SET 2011

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL RAGIONIERE
EUGENIO TIMO**





Direzione Attività Produttive
 Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
 settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 relativamente all'istruttoria integrata della Fase di Valutazione art. 12 l.r. 40/1998 e Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dalla LR 19/2009 inerente il progetto "Interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale con contestuali interventi a carattere estrattivo in località Brusaschetto Nuovo in Comune di Camino (AL)" - Ampliamento con l'esclusione della fascia dei 150 m dalla sponda del fiume Po -, presentato dalla Società Nord Scavi s.r.l. - Codice M1834A

Il giorno **8 settembre 2011** alle ore 10,00 presso la sede della Direzione Attività Produttive - Via Pisano 6 Torino, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata per concludere la Fase di Valutazione, ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 e contestuale Valutazione d'Incidenza, relativamente all'istanza in oggetto.

Sono presenti e partecipano alla conferenza i Sigg:

- Mario Longhin per il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale;
- Dario Zocco, Ettore Broveglio e Stefania Poma per il Parco Fluviale del Po;
- Andrea Valente Arnaldi e Gregorio Fontana esperti della Regione Piemonte;
- Franco Ulla e Antonio Bruno, proponenti;
- Simona Tozzi, Gianluca Mininni e Marco Bersano Begey consulenti della Società proponente.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.r. 40/1998 è stato invitato a partecipare alla riunione il proponente.

Presiede, a seguito di delega del responsabile del procedimento dott. Giuseppe Benedetto, il dott. Pierpaolo Varetto del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva. Partecipa la sig.ra Graziella Garrone del medesimo Settore regionale, con funzioni di segreteria e per la stesura del presente verbale.

Come definito nelle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi la procedura relativa all'autorizzazione dell'attività estrattiva è integrata alla Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto e alla riunione partecipano anche gli esperti regionali della Conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, il presente verbale assorbe pertanto le competenze di cui alla l.r. 22 novembre 1978 n. 69.

Varetto apre la seduta riassumendo lo stato della procedura in corso:


- Il progetto è stato presentato in data 15 ottobre 2010;
- è stato dato avviso al pubblico con la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 dell'11 novembre 2010;
- in data 16 novembre 2011 si è svolta la 1ª riunione della Conferenza di Servizi e in data 25 novembre 2010 è stato attuato il sopralluogo all'area in oggetto da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza;
- in data 13 gennaio 2011 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si è preso atto che i contenuti della nota prot. n. 198 dell'11.1.2011 dell'Autorità di Bacino del fiume Po possono essere considerati parere negativo in merito all'intervento, e che ai sensi delle norme vigenti, i pareri negativi devono essere espressi in sede di Conferenza ed adeguatamente motivati, i lavori della Conferenza sono pertanto stati aggiornati al 26 gennaio 2011 invitando espressamente l'Autorità di Bacino a partecipare;

- in data 26 gennaio 2011 è ripresa la riunione della Conferenza durante la quale la Direzione Difesa del Suolo ha descritto e motivato la propria nota prot. n. 5363/14.02 del 26.1.2011 con la quale esprime il proprio parere sfavorevole in merito al progetto. Il Responsabile del Procedimento ha pertanto concluso la riunione segnalando che sarebbero stati comunicati al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
 - il Proponente, prendendo atto della situazione istruttoria ed a seguito di un incontro, al di fuori della procedura in corso, tenutosi presso l'Autorità di bacino del Po in data 4 febbraio 2011, incontro finalizzato a valutare le modifiche necessarie al progetto al fine della sua compatibilità con la Pianificazione di Bacino, ha richiesto la sospensione del procedimento per 60 (sessanta) giorni;
 - con nota n. 1669 del 18 febbraio 2011 il Responsabile del Procedimento ha pertanto accordato la sospensione richiesta al fine di permettere al Proponente di perfezionare modifiche al progetto, atte a superare i motivi ostativi alla positiva valutazione del medesimo, con particolare riferimento alla sua compatibilità con la Pianificazione di Bacino; il Proponente ha poi richiesto un'ulteriore sospensione del procedimento, accordata con la nota n. 4514 del 19 aprile 2011;
 - in data 29 aprile 2011 il Proponente ha depositato la documentazione di modifica del progetto, dandone avviso al pubblico, nelle forme previste dalla l.r. 40/1998, conseguentemente il procedimento di istruttoria ha ripreso il suo corso (il progetto è stato modificato e non prevede più alcuna attività estrattiva a monte del diaframma presente nel sito e definisce una distanza "di sicurezza" dal ciglio degli scavi previsti);
 - con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica attività estrattive n° 5238 del 13 maggio 2011 è stata convocata la 3ª riunione della Conferenza di Servizi per il 9 giugno 2011;
 - nella riunione del 9 giugno 2011, il rappresentante della Direzione regionale Difesa del Suolo ha illustrato i contenuti della nota n. 44715 del 6 giugno 2011 dalla quale emerge che risultano superati i motivi ostativi al proseguimento dell'istruttoria del progetto, alle seguenti condizioni:
 - o previsione di mantenimento e consolidamento strutturale del diaframma ed estensione del medesimo fino a ridosso del bordo collinare inteso come nuova strada;
 - o stralcio (eliminazione) dalle previsioni progettuali, della zona di acque adiacente al sondaggio S3 (Tavola 2422-10-1001);
 - o l'area stralciata dovrà essere eventualmente rilocalizzata al di fuori dell'area di passaggio delle correnti veloci alluvione 2000, in alternativa potrà essere valutata una proposta da parte del Proponente che sia compatibile e consenta di ottenere gli obiettivi di rinaturazione;
- nel corso della riunione sono state definite le integrazioni progettuali necessarie;
- con nota del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva n° 6734 del 28 giugno 2011 sono state richieste le integrazioni alla documentazione progettuale condivise dalla Conferenza di Servizi e richieste dai soggetti interessati al procedimento;
 - in data 5 agosto 2011 il Proponente trasmesso la documentazione integrativa a tutti i soggetti che partecipano alla Conferenza e con nota del Settore regionale Pianificazione e verifica delle attività estrattive n. 9329 del 25 agosto 2011 è stata convocata per la data odierna la quarta riunione della Conferenza per concludere il procedimento.

Varetto comunica che ARPA ha segnalato la propria assenza alla riunione e ha confermato i contenuti del contributo già espresso.

La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione:

- Delega del Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Benedetto a favore del dott. Pierpaolo Varetto, nota n. 9559 del 1 settembre 2011;
- Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Ambiente relativamente alla compatibilità dell'intervento e alla Valutazione di Incidenza, prot. 15372/DB10. 10 del 5 settembre 2011;
- Nota della Soprintendenza per i beni Culturali e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e V.C.O. n. 6934 del 3 novembre 2010, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ai



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to be 'SR'.

sensi dell'art. 146 del DLgs. 42/2004, autorizzazione che sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale;

- Parere favorevole con prescrizioni dell'ASL Casale Monferrato prot. 2773 del 13 gennaio 2011 confermato con le note n. 55495 dell'8 giugno 2011 e n. 84159 del 7 settembre 2011;
- Parere favorevole con prescrizioni del Settore Pianificazione Difesa del Suolo, in merito alla valutazione tecnica di compatibilità del progetto con la pianificazione di bacino, espresso con nota n. 44715/DB14. 02 del 6 giugno 2011 e successiva n. 65749/DB14. 02 del 5 settembre 2011;
- Contributo tecnico scientifico di ARPA Valutazione di Impatto Ambientale integrato con il contributo della ex Struttura ARPA SC16 (Prevenzione del rischio idrogeologico per la provincia di Alessandria) prot. 50382 del 24 maggio 2011.
- Parere favorevole con prescrizioni dell'AIPO - Ufficio di Casale Monferrato espresso con nota n. 23022 del 22 giugno 2011 e successivo nulla - osta idraulico n. 0031287/2011 del 6 settembre 2011;
- Nota del comune di Camino n. 3924 dell'8 settembre 2011 con la quale viene espresso parere favorevole all'intervento sia nei riguardi della l.r. 40/1998 sia in relazione all'art. 13 della l.r. 69/1978 nonché la richiesta di essere firmatari della convenzione prevista.

Varetto chiarisce che a seguito della sospensione del procedimento, del parere della Direzione Difesa del Suolo e di quanto definito nella riunione di conferenza del 9 giugno 2011, come risulta dalla documentazione, il progetto attualmente in esame è stato revisionato prevedendo:

- limitazione degli interventi di scavo e ripristino alla porzione di area golenale a valle del diaframma esistente;
- distanza minima del ciglio superiore degli scavi dal diaframma pari a 50 m al fine di non creare condizioni di rischio per la stabilità della struttura;
- intervento di consolidamento della struttura trasversale con mantenimento dell'attuale quota sommitale;
- spostamento del piccolo bacino di acque basse, ubicato nella porzione NW dell'area di scavo a valle del diaframma (in quanto situato nel settore golenale interessato dall'evento di piena del 2000);
- prolungamento del diaframma sino alla nuova viabilità realizzata in relazione agli interventi già autorizzati;
- realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico (fornice) per lo smaltimento delle acque di piena del versante in corrispondenza dell'infrastruttura stradale.


Inoltre Varetto specifica che il progetto di ampliamento in esame modifica il cronoprogramma del precedente progetto per il quale era stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008, in quanto gli interventi previsti per l'ultimazione del progetto approvato verranno posticipati (area SUD OVEST a ridosso del versante collinare) mentre saranno immediatamente attuati gli interventi previsti dal presente progetto (vedi tavole 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 - Planimetrie dei lotti di coltivazione e riqualificazione). Il precedente progetto approvato non subisce variazioni dei tempi di realizzazione, la cui autorizzazione scadrà in data 21 settembre 2013 e la durata del progetto in esame, con la sovrapposizione sopra esposta, è prevista pari a tre anni.

Varetto dà lettura del parere della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 65749 del 5 settembre 2011 e del parere della Direzione Ambiente prot. n. 15372 del 5 settembre 2011;

Gli esperti della Regione Valente Arnaldi e Fontana, esprimendo parere favorevole all'intervento, prendono atto delle integrazioni alla relazione geologica e geotecnica che sono attualmente conformi a quanto richiesto.

Fontana richiede comunque la presentazione prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 per motivare correttamente le scelte progettuali ulteriori analisi anche utilizzando dati di bibliografia per parametrizzare i terreni investigati.

Zocco e Broveglio per l'Ente parco, esprimono parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, art. 12 L.R. 40/1998, ed illustrano i contenuti di una determina che



3
ST

verrà adottata ed inviata alla Direzione responsabile e che conterrà prescrizioni che saranno inserite quali condizioni di compatibilità ambientale.

Varetto dà lettura ed illustra le condizioni che, nel caso di giudizio positivo di compatibilità ambientale verranno prescritte alla Società proponente per la coltivazione mineraria e per la riqualificazione ambientale finalizzate a contenere l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione dell'opera. Varetto comunica inoltre che le prescrizioni contenute nei pareri ed atti acquisiti o da acquisire e nel contributo ARPA, saranno inserite nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Varetto comunica inoltre al Proponente e all'Ente di gestione che la bozza di convenzione contenuta nelle integrazioni presentate deve essere corretta, in relazione ad errori materiali ed adeguata alle norme e atti vigenti e ripresentata alla direzione responsabile del procedimento al fine di allegarla all'atto con il quale sarà espressa la compatibilità ambientale del progetto; inoltre nei firmatari della convenzione dovrà essere inserita anche l'Amministrazione comunale di Camino.

Alle ore 11,15 lasciano i lavori della Conferenza il proponente ed i suoi professionisti.

I partecipanti alla riunione di Conferenza, preso atto dei pareri espressi, nonché del contributo ARPA ritengono che, per il progetto in esame, sussistano i presupposti per l'espressione di parere positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- il progetto in esame costituisce un ampliamento del progetto per il quale è già stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale con DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008;
- l'attività estrattiva proposta, che è parte di un più ampio progetto di riqualificazione e rinaturazione del territorio, non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto, prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area, è stato infatti preliminarmente individuato e promosso dall'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po ed dell'Orba ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- l'assetto finale dell'area costituirà un'estensione delle aree di naturalità adiacenti, nel contesto delle relazioni e delle reti ecologiche che si sviluppano parallelamente al Po e trasversalmente tra pendici collinari ed area golenale, per l'intera area, è prevista una destinazione d'uso finale ad esclusivo carattere naturalistico, che sostituirà l'attuale pressoché esclusiva destinazione a pioppeto;
- interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l'area all'originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente, la Società proprietaria, Ente di Gestione dell'Area Protetta, e il comune di Camino ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato.



4



- l'intervento proposto, non solo è finalizzato alla riqualificazione dell'area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d'Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Inoltre i partecipanti alla Conferenza di Servizi, preso atto del parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza espresso dalla Direzione Ambiente con nota n. 15372/DB10. 10 del 5 settembre 2011, nei riguardi della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) esprimono positiva Valutazione di Incidenza del progetto sulla ZPS, per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d'opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche della ZPS;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione dell'area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l'ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate, inoltre gli ambienti palustri che saranno realizzati vanno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole (pioppeto), utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità della ZPS;
- le aree interessate dal progetto sono caratterizzate da uso agricolo, non è previsto il coinvolgimento di aree di pregio naturalistico e a fronte di prevedibili impatti conseguenti alla realizzazione dell'opera, è previsto, a seguito dell'affermazione degli interventi di recupero, un incremento della valenza ecologica dell'area.

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d'opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali della ZPS "Fiume Po tratto Vercellese-Alessandrino" (codice IT1180028) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione, di recupero e riqualificazione ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato, come integrato in data 5 agosto 2011 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d'opera (Allegati A e B);
- la convenzione prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da stipulare tra la Società proponente, la Società proprietaria, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, ai sensi dell'articolo 3.10 del Piano d'Area citato, presentata in bozza dovrà essere stipulata prima dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;
- la Società esercente è tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Camino, all'Amministrazione regionale e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta;
- nella gestione del cantiere dovranno essere adottate tutte misure esplicitate nel capitolo 4.4 del nuovo Studio di Impatto Ambientale finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulle componenti aria, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, vegetazione ed ecosistemi;



5 81

- nel corso delle operazioni di concimazioni connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l'utilizzo di fertilizzanti non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con DPGR 29 ottobre 2007, n. 10 /R ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
- nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerali e di idrocarburi versati accidentalmente in acqua o su terreno;
- stante l'approvvigionamento idrico ad uso igienico sanitario dichiarato, la Società esercente dovrà garantire a fini potabili, l'utilizzo gratuito ai dipendenti di acqua minerale o potabile confezionata. Su tutti i rubinetti presenti nell'area della ditta, collegati alla captazione priva di certificazione di potabilità, dovrà essere posizionato il cartello inamovibile riportante la dicitura "acqua non potabile";

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, al rispetto delle indicazioni e prescrizioni nei pareri e contributi, non ancora acquisiti, dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

La Conferenza, tenuto anche conto della realizzazione del nuovo attraversamento idraulico (fornice) per lo smaltimento delle acque di piena del versante in corrispondenza dell'infrastruttura stradale, prende inoltre atto che, come descritto nella relazione geologica presentata in data 5 agosto 2011, l'attività in progetto non potrà avere alcuna influenza diretta o indiretta sulla dinamica ed evoluzione dei dissesti nel settore collinare, conseguentemente non vi è alcuna esigenza per mantenere la richiesta di monitoraggio e posizionamento di inclinometri lungo il piede collinare, definito nel dispositivo della le prescrizioni della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008.

Il presente verbale assorbe le competenze della conferenza prevista ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, e ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società esercente sarà tenuta, prima del conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare, a favore dell'Amministrazione regionale, in aggiunta a quella già stipulata in attuazione dei disposti della DGR n. 47-9667 del 22 settembre 2008, fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di 656.000 € (seicento cinquantaseimila/00 €). Copia della suddetta fideiussione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale di Camino (AL) ed all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

L'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 sarà conferita la entro 30 giorni a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- convenzione tra la Società proponente, la Società proprietaria e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, prevista dall'art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- sopraccitato atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;



